

Roma, 4 Marzo 2019

Indicazioni in ordine alla pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti e degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica (art. 14 D.lgs 33/2013).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 22 febbraio 2019 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 c. 1 lett. f) e comma 1-bis) del D.lgs 33/13, dichiarando incostituzionale la pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti e suggerendo al legislatore un intervento volto a limitare detto obbligo ai soli dirigenti apicali, in considerazione dei compiti di elevatissimo rilievo ai medesimi attribuiti.

In particolare, secondo la Consulta, l'estensione a tutti i dirigenti degli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici, viola il principio costituzionale di uguaglianza ed è da considerarsi irragionevole nel bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali ed il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dall'amministrazione.

La Corte afferma che il perseguitamento dell'obiettivo di trasparenza deve avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicità di dati ed informazioni la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, in relazione al corretto perseguitamento delle funzioni istituzionali, nonché al corretto impiego delle risorse pubbliche. **L'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti, dunque, viola l'art. 3 della Costituzione** in quanto offre un'analitica **rappresentazione della situazione economica** dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari, **non giustificata**, come per gli organi politici, dalla necessità e dall'opportunità di rendere conto ai cittadini delle condizioni politiche e sociali dei medesimi, allo scopo di mantenere saldo, durante l'espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

La violazione del principio di uguaglianza rileva, inoltre, a giudizio della Corte, sotto un ulteriore profilo: la previsione normativa in argomento non contempla, infatti, alcuna differenziazione in ordine al livello di potere gestionale e decisionale dei dirigenti amministrativi, vincolandoli tutti all'obbligo di pubblicazione dei dati indicati, pur essendo evidente come tale livello di differenziazione possa influenzare, sia la gravità del rischio corruttivo che le conseguenti necessità di trasparenza e di informazione. Il legislatore, secondo la Consulta, avrebbe dovuto operare, dunque, una distinzione in ordine al grado di esposizione dell'incarico al rischio di corruzione ed all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedere livelli differenziati anche rispetto agli obblighi di pubblicazione delle relative informazioni patrimoniali e reddituali limitandole, eventualmente, ai soli dirigenti apicali.

L'onere di pubblicazione imposto dal censurato art. 14, comma 1-bis del D.lgs 33/13, non risulta proporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla norma, ovvero quella di contrasto della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione e va in contrasto con il principio di bilanciamento in base al quale non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse di pari rango. La **pubblicazione di quantità massicce di dati**, infatti, non agevola affatto il controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ma rischia, al contrario, di **generare “opacità per confusione”** oltre che stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità.

Quanto, infine, alla questione di legittimità Costituzionale relativa alla pubblicazione dei “compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché degli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, (art. 14, comma lett. c), D.lgs. 33/13) e degli “emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica” (art. 14, comma 1-ter D.lgs 33/13), la Corte ha dichiarato l’infondatezza delle eccezioni sollevate, pronunciando **la legittimità delle richiamate disposizioni normative**. Nella fattispecie, infatti, precisa la Consulta, il regime di piena conoscibilità dei dati risulta proporzionato rispetto alle finalità di trasparenza, dal momento che la pubblicazione delle informazioni indicate dal legislatore consente, in forma diffusa, il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e la valutazione in ordine alla congruità di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, ad ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione.

Pertanto, alla luce della posizione assunta dalla Corte Costituzionale, ed in attesa di un nuovo intervento legislativo in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti, **le amministrazioni possono procedere solo alla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 lett c) e comma 1-ter dell’ art. 14 del D.lgs 33/13 (compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché degli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ed emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica).**

Segretario Nazionale DIRER-SIDIRSS
Silvana de Paolis

